

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### DECRETO 12 ottobre 2012

Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. (12A12819)

#### Parte I

Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare la Parte II, Titolo II, Capo II, per quanto concerne le organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori, le trattative contrattuali nel settore del latte e la regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, nonché la parte V per quanto concerne le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni dei produttori nel settore lattiero caseario;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990);

Visto il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV, del 12 febbraio 2007, recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e in particolare l'art. 62 che disciplina le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli e agroalimentari;

Considerato che a norma dell'art. 126-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, le trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, da parte delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, possono avere luogo indipendentemente dal fatto che ci sia o meno il trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori alle organizzazioni di produttori;

Considerato che l'art. 122, primo comma, lettera a), iii-bis), l'art. 123, paragrafo 4 e gli articoli 126-bis, 126-ter e 126-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativi alle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e loro associazioni sono applicabili a partire dal 2 aprile 2012;

Considerata la necessità di definire procedure di riconoscimento che assicurino sufficiente uniformità su tutto il territorio;

Considerato che gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 126-bis e al paragrafo 1 del l'art. 126-ter possono essere considerate riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Considerata la necessità di assicurare le comunicazioni delle informazioni prescritte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione;

Considerata la necessità di adottare linee guida per la presentazione e l'approvazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1

#### Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e loro associazioni

1. I riconoscimenti delle organizzazioni di produttori e loro associazioni, del settore lattiero caseario, nel quadro degli articoli 122 e 126-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito denominato «Regolamento», sono rilasciati secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e dal decreto ministeriale n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e nel rispetto delle prescrizioni della pertinente normativa comunitaria.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni, le definizioni ed i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e le disposizioni del decreto ministeriale n.

85/TRAV del 12 febbraio 2007 si applicano in quanto compatibili.

3. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 126-quater, paragrafo 2, lettera a) del «Regolamento», alle organizzazioni di produttori che hanno tra gli obiettivi la negoziazione e la sottoscrizione, a nome degli agricoltori aderenti, di contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore, ai sensi dell'art. 126-quater del «Regolamento», non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), punto 3), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

4. Ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori transfrontaliere le regioni verificano il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di requisiti e in particolare di quelle contenute all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione.

5. Nel caso di organizzazioni di produttori transfrontaliere, le regioni interessate assicurano la necessaria collaborazione amministrativa conformemente a quanto stabilito all'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione.

6. Le organizzazioni di produttori di cui al comma 3, sono iscritte in un apposito elenco del registro previsto all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

7. Per le associazioni di organizzazioni di produttori gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 sono espletati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## Parte I

### Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali

#### Art. 2

##### Requisiti specifici per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori di cui all'art. 1, comma 3, dimostrano preventivamente di avere un mandato espressamente conferito da ciascuno dei propri aderenti, ove e' precisata la quantita' di latte per la quale e' conferito il mandato. Tale quantita' non e' inferiore al 75% della media aritmetica delle quantita' di latte consegnate negli ultimi due anni dal singolo produttore. Tale requisito deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento a condizione che alla fine del secondo anno successivo al riconoscimento, detta quantita' sia pari ad almeno il 37,5% del latte consegnato.

2. Ciascun produttore di latte puo' aderire ad una sola organizzazione di produttori che negozia le consegne di latte crudo agli acquirenti. Tale limitazione non si applica ai casi, debitamente giustificati, di produttori che dispongono di due unita' di

produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

3. Le regioni verificano il rispetto dei requisiti prescritti dal «Regolamento» e dalla pertinente normativa nazionale e, in particolare, il rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2.

4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, ove necessario, il volume minimo di produzione commercializzata, espresso il valore nel punto I, 15 della tabella 1 allegata al decreto n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, e' equiparato, per il latte di vacca, a 3.000 Tonn.

#### Parte I

### Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali

#### Art. 3

#### Norme transitorie per le organizzazioni di produttori riconosciute prima del 2 aprile 2012

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute prima del 2 aprile 2012, che soddisfano le condizioni dell'art. 126-bis, paragrafo 1 del «Regolamento», sono considerate riconosciute ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera a), punto iii-bis) del regolamento medesimo.

#### Parte I

### Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali

#### Art. 4

#### Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. I riconoscimenti delle organizzazioni interprofessionali di cui all'art. 123, paragrafo 4) del «Regolamento», sono rilasciati dall'Autorita' competente conformemente alla vigente normativa.

2. I requisiti delle organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, ai fini del riconoscimento, sono stabiliti con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni.

Parte II

Negoziazione dei contratti per la consegna di latte crudo e relazioni contrattuali

Art. 5

Norme specifiche per la negoziazione dei contratti

1. Le organizzazioni di produttori del settore del latte riconosciute, di cui all'art. 1, comma 3, possono negoziare e sottoscrivere, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un raccoglitore.

2. Le organizzazioni di produttori effettuano la negoziazione indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà di latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori e che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di una parte o tutti gli agricoltori aderenti.

3. I volumi di latte crudo oggetto di trattative da parte di una organizzazione di produttori o di un gruppo di organizzazioni di produttori non devono superare le percentuali stabilite all'art. 126-quater, paragrafo 2, lettera c) del «Regolamento».

4. Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 2, seconda frase, ciascun produttore di latte può dare mandato ad una sola organizzazione di produttori. Il mandato deve essere conferito preventivamente, con rappresentanza e formalizzato in maniera chiara, con la specificazione del quantitativo di latte interessato e del periodo di validità del mandato. Tale periodo, coerentemente con la durata minima triennale del vincolo associativo stabilito all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, deve essere triennale.

5. Il latte crudo per il quale viene dato mandato per la negoziazione non deve essere interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione dei produttori ad una cooperativa, conformemente a quanto stabilito all'art. 126-quater, paragrafo 2, punto e) del «Regolamento».

Parte II

Negoziazione dei contratti per la consegna di latte crudo e relazioni contrattuali

Art. 6

Comunicazioni ed adempimenti delle regioni

1. Le regioni comunicano ad AGEA ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012 riferiti all'anno precedente.

2. Le regioni comunicano al Ministero e ad AGEA i dati di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012.

3. Le regioni assicurano, per quanto di competenza, lo svolgimento degli adempimenti prescritti all'art. 126-bis, paragrafo 4, lettere a), b), e c) del «Regolamento».

Parte II

Negoziazione dei contratti per la consegna di latte crudo e relazioni contrattuali

Art. 7

Comunicazioni ed adempimenti delle organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori comunicano i dati di cui all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, prima dell'inizio delle trattative contrattuali, alle regioni, ad AGEA e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le organizzazioni di produttori comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente alle regioni, ad AGEA e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i dati di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012.

3. In caso di mancato rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori o loro associazioni, delle prescrizioni stabilite dal «Regolamento», dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 e dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV, del 12 febbraio 2007.

Parte II

Negoziazione dei contratti per la consegna di latte crudo e relazioni contrattuali

Art. 8

Procedure di comunicazione

1. Le comunicazioni di cui agli articoli 6 e 7 sono effettuate attraverso l'inserimento dei dati nel sistema informativo del SIAN o dei sistemi regionali secondo modalita' stabilite da AGEA, in accordo con le regioni.

Parte II

Negoziazione dei contratti per la consegna di latte crudo e relazioni contrattuali

Art. 9

Definizione dei contratti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 185-septies, paragrafo 3, del «Regolamento» le consegne di latte crudo ai primi acquirenti di latte devono formare oggetto di contratto scritto fra le parti, conformemente a quanto stabilito all'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Il contratto e' stipulato prima della consegna e comprende tutti gli elementi prescritti all'art. 185-septies, paragrafo 2, lettera c), del «Regolamento».

3. Per le consegne di latte da parte dei soci alle rispettive cooperative di appartenenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 185-septies, paragrafo 3, del «Regolamento».

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 per quanto concerne la durata, tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, raccoglitori o trasformatori di latte crudo, compresi quelli indicati al comma 2, sono negoziati liberamente tra le parti.

5. Ai fini della definizione dei contratti di cui al comma 1, il primo acquirente presenta un'offerta scritta di contratto al fornitore, indicando la durata minima dello stesso contratto, che non puo' essere inferiore a 6 mesi.

6. A seguito della presentazione dell'offerta di contratto di cui al comma 5, il fornitore puo' rifiutare la durata minima proposta

formalizzando il proprio rifiuto per iscritto.

7. Nei casi di rifiuto della durata minima proposta le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, ivi compresi gli elementi di cui all'art. 185-septies, paragrafo 2, lettera c), del «Regolamento».

### Parte III

Regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

#### Art. 10

Modalita' di presentazione e approvazione dei piani

1. I piani per la regolazione dell'offerta dei formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta sono presentati ed approvati sulla base delle linee guida riportate in allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

### Parte III

Regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

#### Art. 11

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2012

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 205

Parte III

Regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

Allegato

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA REGOLAZIONE DELL'OFFERTA DEI FORMAGGI CHE BENEFICIANO DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA.

1. BASE GIURIDICA

a) Sulla base dell'articolo 126 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e' concessa agli Stati membri la possibilita' di stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006.

b) Le norme vincolanti per la regolazione dell'offerta sono adottate su espressa richiesta presentata da un soggetto legittimato.

2. SOGGETTI LEGITTIMATI

a) Possono presentare i piani di regolazione dell'offerta: le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 122, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007; le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007; i gruppi di operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

3. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PIANI

a) I piani di regolazione dell'offerta devono essere presentati contestualmente alle regioni nel cui territorio ricade la zona geografica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 510/2006 e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea, PIUE VI, Via XX Settembre, 20 Roma.

b) Qualora l'area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 comprenda piu' regioni, la regione ove si realizza la percentuale maggiore della produzione del formaggio riceve la domanda e funge da capofila per il necessario coordinamento con le altre regioni interessate anche ai fini

dell'istruttoria preliminare della domanda, i cui criteri sono definiti dal Comitato di cui al successivo punto c).

c) Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un "Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP ai sensi dell'articolo 126 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007".

d) Il suddetto Comitato e' costituito da due rappresentanti della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea, uno dei quali e' il presidente e uno segretario, da due rappresentanti della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, da tre rappresentati designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

e) Alle riunioni del Comitato partecipano anche i rappresentanti designati dalle regioni interessate nel cui territorio ricade la zona geografica di produzione del formaggio cui si riferisce il piano.

f) Il Comitato stabilisce i criteri per la valutazione, valuta i piani e la loro conformita' alle linee guida; per tali scopi procede, ove necessario, ad apposite audizioni.

g) Sulla base del parere espresso dal Comitato di cui al punto d) il Ministero delle politiche alimentari e forestali adotta, o meno, il provvedimento di approvazione del piano di regolazione dell'offerta che sara' reso pubblico attraverso il sito dello stesso Ministero.

h) Il provvedimento di cui al precedente punto g) puo' avere durata massima di tre anni ed essere rinnovato dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta.

i) Il piano di regolazione dell'offerta e' vincolante per tutti i produttori del formaggio in causa.

j) Per lo svolgimento delle attivita' del Comitato non sono previsti compensi. Per i rappresentanti regionali le spese per la partecipazione sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

#### 4. PRESUPPOSTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI

a) Ai fini della presentazione del piano e' necessaria l'esistenza di un accordo preventivo tra le parti interessate operanti nella zona geografica delimitata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

b) L'accordo di cui al punto a) e' concluso tra almeno i due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio in causa e almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione dello stesso formaggio nell'area geografica interessata.

c) Il mandato conferito ad eventuali rappresentanti, da parte dei singoli produttori di latte, deve essere associato dai rappresentanti ad ogni singolo piano di regolazione dell'offerta in relazione ai quantitativi di latte interessati, in modo da evitare duplicazioni nel computo dei quantitativi e dei soggetti coinvolti.

d) Per le cooperative e per le organizzazioni di produttori riconosciute nel quadro dell'articolo 126 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, il conferimento della delega di rappresentanza si considera assolto, per le quantita' di latte nella loro disponibilita', con l'adesione dei produttori alle cooperative o alle organizzazioni di produttori medesime, nel rispetto delle relative norme statutarie.

#### 5. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI REGOLAZIONE DELL'OFFERTA

a) Obiettivo principale del piano e' quello di disciplinare la gestione dell'offerta del formaggio in questione al fine di adeguare l'offerta alla domanda.

b) Per i formaggi di cui al punto 1, a) l'adeguamento dell'offerta alla domanda, tenuto conto delle possibili variazioni della situazione del mercato, puo' essere realizzato anche attraverso la programmazione dei quantitativi di formaggio da produrre.

c) Le azioni che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a) devono essere chiaramente indicate. Ai fini della programmazione di cui al punto b) possono essere stabiliti, a carico dei produttori di formaggio, vincoli qualitativi nonche' vincoli quantitativi e contributi aggiuntivi in relazione alle quantita' prodotte.

d) Ai fini della sua approvazione il piano deve essere corredato da una accurata analisi del mercato, con elaborazione dei dati di mercato disponibili e dall'analisi sulla possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e della domanda sia sul mercato interno che sul mercato internazionale. Il piano deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire una oggettiva valutazione ed essere corredato dell'analisi di impatto sul mercato con particolare riferimento al mercato del latte nella zona interessata, alle destinazioni alternative del latte, al mercato dei formaggi, alle misure finalizzate ad evitare eventuali distorsioni di concorrenza e alle prospettive per lo sviluppo di nuovi mercati.

e) Il piano e' corredato dalla documentazione idonea a dimostrare la preventiva esistenza dell'accordo di cui al punto 4, b). A tal fine deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno concluso l'accordo.

f) Nei casi in cui i singoli produttori di latte siano rappresentati da organizzazioni di produttori, cooperative o altri soggetti legittimati, i rappresentanti devono consegnare al soggetto che presenta il piano l'elenco dei produttori rappresentati e i quantitativi di latte relativi ad ogni singolo soggetto. Tali elenchi sono allegati al piano.

g) Deve essere altresì dimostrato a quale titolo i singoli produttori di latte siano rappresentati.

## 6. LIMITI E VINCOLI

a) Nella predisposizione dei piani si dovra' considerare che il provvedimento di cui al punto 3, g) dovra' rispettare i seguenti criteri:

- disciplinare la gestione dell'offerta di un solo formaggio;
- avere effetto solo sul prodotto in questione;
- avere durata massima di tre anni con possibilita' di rinnovo su specifica richiesta;
- non danneggiare il commercio dei prodotti diversi dal formaggio in causa;
- non riguardare transazioni successive alla prima commercializzazione;
- non prevedere la fissazione di prezzi nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
- non rendere indisponibile una percentuale eccessiva del formaggio interessato;
- non creare discriminazioni;
- non rappresentare ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato;

- non creare pregiudizio ai piccoli produttori;
- contribuire al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto;
- non creare pregiudizio per l'applicazione dell'articolo 126 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 (trattative contrattuali nel settore del latte e prodotti lattiero-caseari);
- non provocare sul mercato del latte effetti che eccedano quelli eventualmente previsti nell'accordo di cui al punto 4.

#### 7. OBBLIGHI POST - APPROVAZIONE

a) I soggetti interessati, dopo l'approvazione del piano, presentano annualmente una relazione sullo stato di attuazione dello stesso piano, con indicazione delle misure già adottate e da adottare e dei risultati ottenuti. La relazione evidenzia altresì l'impatto dell'adozione del piano sul mercato del latte nella zona interessata.

b) Al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste nell'adozione del piano vengono effettuati specifici controlli stabiliti dal Comitato di cui al punto 3, c).

c) Fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità garante per la concorrenza, qualora venga constatato il mancato rispetto delle norme contenute nel provvedimento di cui al punto 3, g), il decreto di approvazione del piano può essere revocato anche in assenza dell'adozione, da parte della Commissione europea, degli atti di esecuzione di cui all'articolo 126 quinquies paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1234/2007.